G2 La giurisprudenza sul danno da vacanza rovinata

(fonte: Lex24)

Tribunale Padova Civile, Sentenza del 19 marzo 2010, n. 654

"La responsabilità per il danno cagionato al viaggiatore, da parte del tour operator, in relazione alla c.d. vacanza rovinata (ovvero rispetto a tutti i disagi subiti nel corso del viaggio e riconducibili all'inadempimento dell'operatore turistico), deve essere qualificata come responsabilità contrattuale la cui risarcibilità trova la sua origine nell'ambito del D.Lgs. n. 111 del 1995. La prova circa l'esistenza di siffatto danno può essere raggiunta anche in via presuntiva e la quantificazione deve essere valutata rifacendosi a considerazioni personalissime in relazione alla rilevanza oggettiva e soggettiva che l'inadempimento del tour operator ha assunto nel contesto del viaggio".

Tribunale Monza Sezione 4 Civile, Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 156

"Il diritto al godimento di un periodo di vacanza costituisce espressione di un diritto della persona, perciò costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, meritevole di tutela e risarcibile nel caso di sua ingiusta lesione. Più in particolare, l'aspetto della risarcibilità della lesione è agganciato alla condizione che la lesione del diritto testè richiamato deve produrre anche un pregiudizio serio e grave alla personalità, in senso lato, del danneggiato, in quanto superiore al grado di normale tollerabilità nello specifico periodo storico. Inoltre, il ristoro del danno in esame avviene anche in assenza di uno specifico reato e di ogni tipicità in quanto esso sarà risarcibile ogni volta in cui sussiste e sarà provata la lesione di diritti inviolabili della persona, ancor più se la lesione costituisce, a sua volta, inadempimento contrattuale."

Tribunale Napoli Civile, Sentenza del 30 dicembre 2008

"In materia di danno da vacanza rovinata, l'attore ha l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, mentre il convenuto ha l'onere di provare che l'esecuzione della prestazione sia avvenuta in modo esatto. In relazione ad una crociera, qualora l'attore alleghi il disagio patito a seguito della collocazione in una cabina rumorosa (situazione non preannunciata) ed il mancato intervento del vettore per il cambio di cabina, non si risolve il contratto né tanto meno si riduce il costo del viaggio, ma è possibile ottenere il risarcimento per il danno non patrimoniale che ne è conseguito."

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044

"L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale."

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 aprile 2008, n. 10651

"Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dall'impraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica."